COMUNE DI SIAPICCIA - Prot 0001384 del 01/06/2018 Tit 2 Cl Fasc

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON INCLUSIONE

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

PLUS Ambito Distretto di Oristano - Comuni di: Allai - Baratili S.Pietro-Bauladu-Cabras -Milis-Narbolia-Nurachi-Ollastra-Oristano-Palmas Arborea-Riola Sardo-Samugheo- S.Vero Mlis-Santa Giusta-Siamaggiore-Siamanna-Siapiccia-Simaxis-Solarussa- Tramatza -Villanova Truschedu-Villaurbana-Zeddiani-Zerfaliu

AVVISO PUBBLICO

REI (REDDITO DI INCLUSIONE)

MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA' 2018 (Legge 205 del 27/12/2017)

Art.1 - COS'É

Il Reddito di inclusione (REI) è una **misura nazionale di contrasto alla povertà**, condizionata alla valutazione della condizione economica. Il REI si compone di due parti:

1. un **beneficio economico**, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI) concesso per un periodo **massimo di 18 mesi**, dopo i quali non può essere rinnovato se non trascorsi almeno 6 mesi dall'erogazione dell'ultima mensilità. Si precisa che dalla predetta durata massima del REI devono essere, comunque sottratte le mensilità di Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), eventualmente già erogate al nucleo familiare;
2. un **progetto personalizzato** di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà. Il progetto è predisposto **con la regia dei servizi sociali** Comunali coordinati a livello d'Ambito, che lavorano in rete con gli altri servizi territoriali (es. centri per l'impiego, ASL, scuole, etc.), nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti no profit. **Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare** e prevede l'identificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei **sostegni** di cui il nucleo necessita, degli **impegni** da parte dei componenti il nucleo a svolgere specifiche attività.

Art.2 - BENEFICIARI

Come stabilito dall'art. 1, comma 190 della legge 27 dicembre 2017,n .205 (Legge di stabilità anno 2018), che ha modificato il D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, dal **1° luglio 2018**, il REI sarà erogato alle famiglie in possesso dei seguenti requisiti:

- **Requisiti di residenza e soggiorno**. Il richiedente deve essere congiuntamente:
  - residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda;
  - cittadino italiano o cittadino comunitario o familiare di cittadino italiano o comunitario titolare del diritto di soggiorno o soggiorno permanente, o cittadino straniero con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o apolide, oppure titolare di protezione internazionale;

- **Requisiti economici.** Per fruire del REI occorre avere, alla data di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, un'attestazione **ISEE in corso di validità**. Poiché l'ISEE ordinario scade a gennaio di ogni anno, al fine di evitare la sospensione del beneficio (della durata massima 18 mesi), è necessario rinnovare ogni anno l'ISEE. Per le mensilità in cui il nucleo familiare risulta privo di un ISEE in corso di validità, l'erogazione del beneficio economico viene sospesa. Vengono

presi in considerazione diversi tipi di ISEE a seconda della composizione del nucleo familiare (ISEE minorenni, ISEE ordinario, ISEE corrente). In ogni caso il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
- un valore ISEE non superiore a **6.000,00 euro;**
- un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a **3.000,00 euro**;
-un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a **20.000,00 euro**;
- un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a **10.000,00 euro** per i nuclei composti da tre o più componenti, ridotto a **8.000,00 euro** per 2 componenti e a **6.000,00 euro** per un solo componente.

- **Altri requisiti.** Per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun componente del nucleo familiare:
  - non percepisca di prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
  - non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
  - non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

Art.3 - BENEFICIO ECONOMICO

Il soddisfacimento dei requisiti non da necessariamente diritto al beneficio economico, la cui effettiva erogazione dipende anche dall'eventuale fruizione di altri trattamenti assistenziali (ad esclusione di quelli non sottoposti alla valutazione della condizione economica come l'indennità di accompagnamento) e dalla condizione reddituale rappresentata dall'indicatore ISR, **Indicatore della Situazione Reddituale**, al netto dei trattamenti assistenziali. L'ISR tiene conto, tra l'altro, delle spese per l'affitto (che vengono sottratte dai redditi fino a un massimo di 7.000,00 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo) e dei redditi da lavoro dipendente (che vengono sottratti per il 20%, fino ad un massimo di 3mila euro). Pertanto l'ammontare del beneficio economico è determinato integrato fino ad una certa soglia le risorse a disposizione del nucleo familiare.

La soglia di riferimento è pari a 3.000,00 euro annui per una famiglia composta da un singolo componente, ridotta, in sede di prima applicazione al 75% e pertanto ad euro 2.250,00. Tale soglia varia sulla base al numero dei componenti il nucleo familiare e quindi sulla base della scala di equivalenza dell'ISEE.
La soglia non può comunque eccedere il valore annuo dell'assegno sociale incrementato del 10%, e pertanto euro 6.477,90 euro per l'anno 2018.
Nella seguente tabella si riportano gli importi, annuali e mensili, previsti per il 2018.

Numero componenti	Soglia di riferimento in sede di prima applicazione	Beneficio massimo mensile
1	2.250,00 €	187,50 €
2	3.532,50 €	294,38 €
3	4.590,00 €	382,50 €
4	5.535,00 €	461,25 €
5	6.412,50 €	534,37 €
6 o più	6.477,90 €	539,82 €

In caso di esito positivo dell'istanza, il beneficio economico decorre **dal mese successivo alla richiesta**. **Il REI è erogato mensilmente** per un importo pari ad un dodicesimo del valore massimo riconoscibile su base annua.
Si rimarca che il valore del beneficio massimo mensile spettante è ridotto dell'importo mensile degli eventuali trattamenti assistenziali percepiti dalla famiglia nel periodo di fruizione del REI, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi, come ad esempio l'indennità di accompagnamento, ed è ridotto in relazione al valore ISR adottato ai fini ISEE. Pertanto potrebbero risultare positive istante REI con benefici economici anche inferiori a 20 euro. In tal caso, qualora il beneficio economico risulti di ammontare **inferiore o pari a 20 euro mensili**, lo stesso sarà erogato anticipatamente **in un'unica soluzione annuale,** moltiplicando l'importo mensile per la durata del beneficio, su base annua. Occorre precisare che, in tal caso, devono comunque essere effettuati i consueti controlli successivi, fino all'ultimo mese di durata teorica della prestazione. In tal modo, laddove la condizione economica del nucleo dovesse variare, determinando il diritto a un importo mensile superiore, si provvederà all'erogazione della differenza rispetto all'importo mensile determinato in sede di accoglimento della domanda.
Qualora il beneficio economico risulti di **ammontare nullo**, l'articolo 1, comma 194, della legge n. 205/2017 prevede che, ai fini del rinnovo, non decorrano i termini di durata di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 147 del 2017, ovvero 18 mesi (al netto dei periodi di SIA eventualmente goduti) in caso di prima concessione e 12 mesi in caso di rinnovo. Pertanto, nelle ipotesi in cui all'atto dell'istruttoria, pur essendo soddisfatti i requisiti per il diritto al ReI, risulti un importo del beneficio economico connesso al ReI pari a zero, non potendosi dar seguito ad alcun pagamento, la domanda verrà respinta e il richiedente la prestazione potrà rinnovarla, in caso di variazione dei requisiti economici, senza attendere il decorso di alcun termine. Resta salva la possibilità, per il nucleo che si trovi nelle condizioni sopra delineate, di rivolgersi ai competenti servizi sociali comunali per la presa in carico.

Condizione necessaria per accedere al beneficio e ricevere il contributo economico è in ogni caso aver **sottoscritto il Progetto personalizzato**, con il quale l'intero nucleo familiare è tenuto a svolgere determinate attività e rispettare determinati impegni.

Art.4 - PROGETTO PERSONALIZZATO DI ATTIVAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA

Il Progetto viene predisposto dai **servizi sociali** coordinati a livello d'ambito, i quali operano in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit.

Gli operatori sociali incaricati, opportunamente identificati dai servizi competenti, valutano, a seguito di analisi preliminare, le problematiche e i bisogni emergenti e latenti dei nuclei familiari beneficiari del REI. La valutazione prende in considerazione diverse dimensioni: la condizione personale e sociale, la situazione economica, la condizione lavorativa e il profilo di occupabilità, il livello di educazione e istruzione, la formazione, le risorse presenti, la condizione abitativa, le reti familiari e sociali.
L'analisi preliminare dovrà essere svolta entro 25 giorni dalla richiesta del REI e il decorso varia a seconda della complessità della condizione del nucleo familiare.
Se emerge che la situazione di povertà è esclusivamente connessa alla mancanza di lavoro, il Progetto personalizzato è sostituito dal **Patto di servizio o dal Programma di ricerca intensiva di occupazione** in collaborazione con i Centri per l'impiego competenti. Tali progetti o programmi devono essere redatti per ciascun membro del nucleo familiare che sia abile al lavoro e non occupato.
Laddove, in esito all'analisi preliminare, emerga invece la necessità di sviluppare un quadro di analisi approfondito, viene costituita **una équipe multidisciplinare**, composta da un operatore sociale referente

del REI, dal servizio sociale competente e da altri operatori appartenenti alla rete dei servizi territoriali, individuati sulla base dei bisogni più rilevanti del nucleo familiare con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione.
Nel caso in cui, a seguito dell'analisi preliminare emerga l'assenza di bisogni complessi, non ne emerga la necessità. In tal caso, il servizio sociale competente provvede a redigere il progetto personalizzato, eventualmente in **versione semplificata**.

In ogni caso, il progetto personalizzato è definito con l'attiva partecipazione del nucleo familiare beneficiario, prevedendo **specifici impegni di attivazione sociale e lavorativa.**
Il Progetto deve essere sottoscritto dai componenti del nucleo familiare entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l'analisi preliminare. Tuttavia, per le domande presentante **fino a dicembre 2018**, le amministrazioni interessate avranno a disposizione 6 mesi per comunicare l'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato, in mancanza della quale il beneficio sarà sospeso.
Per le domande presentate **dal 1° gennaio 2019**, invece, il versamento del beneficio sarà disposto dall'INPS solo dopo la comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato e decorrerà dal mese successivo alla richiesta.

Se il nucleo familiare non rispetta gli impegni previsti nel progetto senza giustificato motivo o se, per effetto di dichiarazioni false rilasciate nell'attestazione ISEE, risulta aver percepito un importo superiore a quello che gli sarebbe spettato, l'importo versato sulla Carta può essere decurtato fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla sospensione e alla decadenza del beneficio. Sono inoltre previste sanzioni fino a 5mila euro nel caso in cui il beneficio sia stato fruito in maniera del tutto illegittima per effetto di dichiarazioni false riscontrate nell'attestazione ISEE volte a nascondere una situazione di relativo benessere. Si rimanda a tal fine all'art. 12 del D.Lgs. 147/2017 e ss. mm. e ii.

Art.5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E ITER DELLA DOMANDA

La domanda, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'INPS, può essere presentata dall'interessato o da un componente del nucleo familiare a partire dal **1° giugno 2018** presso il proprio Comune di residenza o presso i **punti d'accesso REI** individuati nei seguenti Comuni:

- Oristano (Tel. 0783/791291 – 0783/791220 email: puntoreioristano@comune.oritano.it);
- Cabras (Tel. 0783/397280 email: puntoreicabras@comune.oristano.it);
- Simaxis (Tel. 0783/406922 email: puntoreisimaxis@comune.oristano.it).

Il Comune o il punto d'accesso REI raccoglie la domanda, verifica i requisiti di cittadinanza e residenza e la invia all'Inps entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione. **L'INPS**, entro i successivi 5 giorni, verifica il possesso dei requisiti e ne definisce l'esito. In caso di esito positivo, il REI viene erogato attraverso una carta di pagamento elettronica: la **Carta REI**.
Dopo aver definito il riconoscimento del beneficio e l'importo spettante, l'INPS invia a **Poste Italiane** la disposizione di accredito. Quest'ultima, tramite lettera, invita il beneficiario a recarsi, con un documento di identità in corso di validità, presso qualunque ufficio postale abilitato al servizio per il ritiro della carta. Prima di poter utilizzare la Carta, il titolare dovrà attendere il PIN, che gli verrà inviato in busta chiusa presso l'indirizzo indicato nella domanda. In caso di mancata consegna del PIN, il beneficiario deve recarsi presso l'ufficio postale competente e richiedere la rigenerazione del PIN che sarà nuovamente inviato a mezzo comunicazione cartacea. Il beneficiario può indicare il nuovo recapito presso cui deve essere inviata

COMUNE DI SIAPICCIA - Prot 0001384 del 01/06/2018 Tit 2 Cl Fasc

la nuova comunicazione. Tale variazione di recapito è valida solo per l'invio del duplicato PIN e non modifica il dato conservato nei sistemi di Poste e INPS.
Trascorsi 15 giorni dopo il primo avviso senza che la carta sia stata ritirata, Poste invierà una seconda comunicazione cartacea. In ogni caso, il beneficiario che non ha ricevuto la comunicazione di Poste, trascorso qualche giorno dal riconoscimento del beneficio, potrà recarsi direttamente presso un ufficio postale abilitato, munito di un documento di identità, per ritirare la Carta.

Art.6 - CARTA REI

Il beneficio economico viene versato mensilmente sulla Carta REI che funziona come una normale carta di pagamento. È completamente gratuita e anziché essere caricata dal titolare della carta, è alimentata direttamente dallo Stato. La carta deve essere usata solo dal titolare e permette di:

- prelevare contante entro un limite mensile di 240 euro, al costo del servizio (indicativamente 1 euro di commissione per i prelievi negli ATM Postamat; 1,75 euro per i prelievi negli altri circuiti bancari);
- fare acquisti tramite POS in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati;
- pagare le bollette elettriche e del gas presso gli uffici postali;
- avere uno sconto del 5% sugli acquisti nei negozi e nelle farmacie convenzionate, con l'eccezione degli acquisti di farmaci e del pagamento di ticket.

La carta può inoltre essere utilizzata negli ATM Postamat per controllare il saldo e la lista movimenti.

Art.7 - CASI PARTICOLARI

7.1 - NUCLEI FAMILIARI CON COMPONENTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' LAVORATIVA

Il REI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nel rispetto dei requisiti economici sopra descritti.
In tal caso i componenti del nucleo richiedente il REI devono comunicare il reddito annuo previsto se al momento della richiesta percepiscono redditi lordi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità ed utilizzato ai fini dell'accesso alla prestazione, oppure in caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del REI.
Le comunicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa devono essere effettuate utilizzando il **modello REI-com**. Questo deve essere pertanto compilato nel caso in cui i componenti il nucleo familiare siano in possesso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE utilizzato per l'accesso al REI (ad esempio per l'ISEE 2018, nel caso l'attività sia iniziata dopo il 1° gennaio 2016).
Il modello REI-com va compilato per ciascun componente del nucleo familiare che si trovi nella condizione sopra descritta e presentato al punto per l'accesso al REI **contestualmente** alla presentazione della domanda. In caso di variazione della situazione lavorativa in corso di fruizione del REI, i componenti del nucleo sono tenuti a compilare **successivamente** il modello REI-com entro 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa.
Sarà in ogni caso il Punto d'accesso REI a trasmettere il REI-com debitamente compilato all'INPS. I dati contenuti nella sezione REI-com della domanda verranno utilizzati per aggiornare il valore dell'ISEE e ISRE e verificare la permanenza o meno dei requisiti.
Nel caso permangano i requisiti, l'entità del beneficio economico non verrà modificata e continuerà ad essere erogato come stabilito al momento dell'accettazione della domanda.

COMUNE DI SIAPICCIA - Prot 0001384 del 01/06/2018 Tit 2 Cl Fasc

Se invece, a seguito dell'avvio dell'attività lavorativa, dovesse essere riscontrata la mancanza dei requisiti economici previsti dal REI, la prestazione viene **interrotta**, a far data dal mese successivo alla rioccupazione o all'avvio dell'attività autonoma che ha determinato la variazione dell'ISEE.
Se l'attività lavorativa già dichiarata con modello REI-com si protrae nel corso dell'anno solare successivo a quello di compilazione, è necessario trasmettere il modello REI–com all'Inps entro il mese di gennaio dell'anno successivo, contenente la dichiarazione del reddito presunto per il nuovo anno, a pena di **decadenza** dal beneficio.
Se non ricorre nessuno dei requisiti sopra descritti non occorre compilare il modello REI-com; nello specifico nei seguenti casi:
- se nessun componente del nucleo familiare svolge attività lavorativa;
- se le attività lavorative svolte da uno o più componenti del nucleo familiare sono state avviate tutte prima del 1° gennaio dell'anno di riferimento dell'ISEE (per l'ISEE 2018, l'anno di riferimento è il 2016);
- se l'attività iniziata dopo il 1° gennaio dell'anno di riferimento dell'ISEE si è conclusa prima della presentazione della domanda REI (ad es. attività lavorativa conclusa a ottobre 2017 e domanda REI presentata a dicembre 2017).

7.2 - NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DEL SIA

Coloro ai quali è stato riconosciuto il SIA nell'anno 2017 continueranno a percepire il relativo beneficio economico, per tutta la durata e secondo le modalità previste. I beneficiari del SIA saranno inoltre abilitati, a partire dal 1° gennaio 2018, ai prelievi di contante entro il limite previsto per il REI (240,00 euro al mese).

Se i beneficiari del SIA soddisfano anche i requisiti per accedere alla nuova misura, **potranno richiedere la trasformazione del SIA in REI** presentando apposita istanza REI al punto di accesso. In ogni caso verrà garantita la fruizione del beneficio maggiore. Qualora si decida di passare dal SIA al REI, la durata del REI sarà ridotta del numero di mesi per i quali si è percepito il SIA. Il beneficio, in tal caso, verrà erogato sulla stessa Carta di pagamento. Naturalmente, se una volta passati al REI la condizione economica del nucleo dovesse cambiare, l'importo del beneficio sarà adeguato in maniera corrispondente.
Coloro che già beneficiano del SIA e non intendono passare al REI, alla scadenza del SIA possono comunque richiedere l'accesso al REI, se in possesso dei requisiti. In questo caso il REI avrà una durata massima di 6 mesi, al fine di assicurare una copertura complessiva del beneficio (SIA+REI) pari a 18 mesi. Non è previsto un intervallo di tempo massimo dalla conclusione del SIA per tale sottrazione.
Un importante aspetto da tenere in considerazione nel momento del passaggio da una prestazione all'altra è l'adeguamento del progetto personalizzato.
Se una domanda SIA è stata revocata, il nucleo familiare deve aspettare tre bimestri dall'ultimo accredito SIA prima di presentare domanda REI.

7.3 - NUCLEI FAMILIARI CON 3 O PIU' FIGLI MINORI, ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE E TARIFFE ELETTRICHE E GAS AGEVOLATE

Ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto legislativo 147/2017, i beneficiari del REI, qualora ricorrano le condizioni previste dalla rispettiva disciplina, accedono direttamente **all'assegno per i nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni**, compilando l'apposita dichiarazione di responsabilità prevista al **quadro E della domanda**. In questo caso il Comune gestisce la richiesta utilizzando le stesse procedure attualmente in uso per la domanda di assegno per nuclei familiari con tre o più figli minori. La liquidazione di tale assegno avviene con le modalità attualmente in vigore.

COMUNE DI SIAPICCIA - Prot 0001384 del 01/06/2018 Tit 2 Cl Fasc

I beneficiari del REI possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, **all'assegno di ricollocazione,** di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
Il Decreto legislativo 147/2017 (art.9) prevede che le **agevolazioni riguardanti le tariffe elettriche e la fornitura del gas** vengano riconosciute automaticamente alle famiglie richiedenti il REI secondo le stesse modalità previste per i beneficiari della Carta acquisti. Il riconoscimento semplificato di tali agevolazioni è subordinato all'adozione di un decreto interministeriale.

7.4 - CARTA ACQUISTI E ASDI

Se il nucleo familiare ammesso al REI è già beneficiario della **carta acquisti** per minori di 3 anni riceverà una nuova carta sulla quale sarà erogato il beneficio economico connesso al REI, che assorbirà integralmente il beneficio della carta acquisti. Il beneficio economico della carta acquisti erogato prima dell'ammissione al REI potrà continuare ad essere utilizzato sulla vecchia carta acquisti.
Invece, i beneficiari della carta acquisti per ultra65enni, qualora facciano parte di un nucleo familiare ammesso al REI, continueranno ad usufruire della vecchia carta acquisti.
Tuttavia, di tale trattamento economico si tiene conto ai fini della determinazione dell'importo del beneficio REI.
Dal 1° gennaio 2018 **l'ASDI** non è più riconosciuto, fatti salvi coloro che hanno maturato i requisiti entro la stessa data.